NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 13

Retribuzione soggetta a contributo. 1. La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita dai seguenti elementi: a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennità di contingenza; b) indennità di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro; c) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive; d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo; e) indennità accessorie e speciali, nonché qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di: 1) indennità sostitutiva del periodo di preavviso; 2) indennità per ferie e riposi non goduti; 3) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 4) indennità di alloggio e indennità di rappresentanza; 5) maggiorazione del servizio all'estero e indennità integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 6) indennità di trasporto connessa ad attività di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare

La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita dai seguenti elementi:

a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennita' di contingenza;

b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive;

c) Indennita' accessorie e speciali nonche' qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad eccezione dell'indennita' sostitutiva del periodo di preavviso e dell'indennita' per ferie non godute.

Versione in vigore dal 1 settembre 1973, non più in vigore dal 27 novembre 1988 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	II — Il trattamento di previdenza
Capo	I — I contributi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-13-retribuzione-soggetta-a-contributo-1-la-retribuzione-sulla-quale-e/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it